



Massimario di Legittimità e di Merito

Circolazione stradale: uso della targa prova scaduta

Circolazione stradale

Corte di Cassazione sezione civile VI, Sentenza del 12 marzo 2021 n. 7089

Riferimenti normativi

d.lgs. 30/04/1992 n. 285 art. 93

Come si apprende dai fatti di causa, con ricorso presentato innanzi al Giudice di Pace di Gorizia la Società XXX. chiedeva l'annullamento del verbale di contestazione con il quale la Polizia Stradale di Gorizia gli aveva contestato la violazione dell'art. 93 "Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi" comma 7 *Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.*, del codice della strada (D. Lgs. n. 285 del 1992), in relazione alla circolazione di un veicolo non immatricolato e privo della carta di circolazione, del quale era stata contestualmente disposto il sequestro amministrativo per la confisca.

Nel contesto dell'istituto dell'opposizione, la società ricorrente deduceva l'erronea applicazione della misura della confisca, poiché a porre in circolazione il veicolo era stato un suo agente esterno, il quale per errore, nonostante fosse stato adeguatamente istruito, aveva utilizzato una **targa prova scaduta**, diversa da quella specificamente indicatagli, che invece era in regolare corso di validità.

Secondo i Giudici della Corte di Cassazione, le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili, ribadendo che secondo il principio di cui *"In tema di sanzioni amministrative accessorie, il proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione da altri prima del rilascio della relativa carta di circolazione (o prima dell'immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 689/81 e, dunque, per implicito, dell'art. 93, settimo comma, del nuovo codice della strada), in tanto potrà avvalersi, per evitare la confisca*

amministrativa del mezzo che sia stato successivamente immatricolato, della disposizione di cui all'art. 213, sesto comma, c.d.s., la quale presuppone la sua estraneità alla violazione, in quanto non sia responsabile dell'autonoma violazione di cui all'art. 93, settimo comma, secondo inciso, c.d.s., consistente nel non avere impedito, per dolo o per colpa, la circolazione. Quella del proprietario, infatti, non è un'obbligazione solidale (ai sensi dell'art. 196, primo comma, c.d.s.) ma un'obbligazione autonoma, collegata all'attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, la quale realizza una distinta violazione, di cui il proprietario del veicolo (o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto, o l'acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte che la sua omissione cosciente e volontaria sia connotata da dolo o colpa, giusta il principio generale posto dall'art. 3, primo comma, della legge n. 689 del 1981".

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non provato che il veicolo fosse stato posto in circolazione contro la volontà della società proprietaria, odierna ricorrente, né che quest'ultima avesse adottato tutte le cautele necessarie volte ad evitare l'errore in cui è caduto l'agente esterno. Da tali circostanze, il cui accertamento si risolve in un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, il Tribunale ha dedotto la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in vigilando, **sufficiente a fondare la responsabilità in capo al proprietario.**

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Circolazione stradale: guida in stato di ebbrezza

Circolazione stradale

Corte di Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 9759 del 11 marzo 2021

Riferimenti normativi

d.lgs. 30/04/1992 n. 285 art. 186

Nella sentenza in oggetto, emersa successivamente alla sentenza del 08 novembre 2019 dalla Corte di appello di Bologna, la quale ha confermato la declaratoria del primo giudice di responsabilità di .. in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada (fatto del 11.4.2015), per la quale il trasgressore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la nullità della sentenza impugnata per carenza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta validità del

metodo calorimetrico immunoenzimatico a formare prova inconfutabile della presenza e della misura di alcool nel sangue al momento dell'accertamento.

Il ricorso è manifestamente infondato, come tale inammissibile.

Come si apprende dalla sentenza

La Corte territoriale ha **correttamente affermato che il metodo enzimatico è pienamente utilizzabile ai fini dell'esatto accertamento del tasso alcolemico nel sangue**, e tale assunto risulta confermato dal costante insegnamento della Corte regolatrice, recentemente ribadito, secondo cui, in **tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che fonda il riconoscimento della concentrazione alcolica nel sangue sulle analisi ematiche condotte col metodo enzimatico, che può evidenziare altri tipi di alcool nell'organismo**, oltre a quello etilico, ove non sia emerso nessun dato clinico o anamnestico sull'ingestione dei primi da parte dell'imputato, gravato dell'onere di provare l'eventuale presenza di fattori che inficino la valenza dimostrativa della predetta prova (Sez. 4, sent. n. 8165 del 13.02.2020, Rv.278969).

Del resto, **la manifesta infondatezza del ricorso** si ricava, altresì, dalla giurisprudenza che stabilisce come, nel reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'accertamento della concentrazione alcolica, il codice della strada e il relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità di analisi del sangue, lasciando al personale medico libertà di scelta nel metodo da usare purché sia scientificamente corretto (ex plurimis, Sez. 4, sent. n. 6497 del 09.01.2018, Rv. 272600).

Stante l'inammissibilità del ricorso, e **non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità** (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

Circolazione stradale: notificazione verbale C.d.S.

Circolazione stradale

Corte di Cassazione sez. VI Civile sentenza n. 10929 del 26/04/2021

Riferimenti normativi

d.lgs. 285/92 art. 149 e 201

Leggendo i c.d. "Fatti di causa", si apprende che il contenzioso dibattimentale trova fondamento nel dispositivo di cui

all'art. 149 d.lgs. 285/92 "Distanza di sicurezza tra veicoli", come violazione dinamica stradale e successivamente il disposto di cui all'art. 201 per l'istituto della notificazione. Nella lettura della sentenza, si apprende che il motivo del ricorso non è fondato.

La sentenza impugnata riferisce che la notifica del verbale fu tentata presso la residenza del soggetto, all'indirizzo risultante dagli uffici anagrafici comunali e dal Registro di immatricolazione del veicolo, ma in quel luogo l'addetto all'ufficio notificazioni del Comune non reperì l'abitazione dell'interessato, che risultava "trasferito da tempo per ignota dimora", infatti ha provveduto a notificare il verbale mediante pubblicazione all'Albo pretorio.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la conoscenza o l'ignoranza di residenza, dimora o domicilio del soggetto destinatario di notificazione, discriminano tra l'applicabilità dell'art. 140 cod. proc. civ. e quella dell'art. 143 cod. proc. civ., non possono essere desunte esclusivamente dalle risultanze anagrafiche dei pubblici registri ma richiedono l'esperimento delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza, delle quali l'ufficiale notificante deve dare atto nella relata di notifica.

Nella specie, **l'onere di diligenza a carico del notificante risulta essere stato assolto, nei termini già riferiti**: è stato accertato, in sede di infruttuosa notifica presso la residenza anagrafica, che il destinatario aveva lasciato l'abitazione per un domicilio ignoto.

Non si è trattato dunque di assenza solo momentanea del destinatario della notificazione, situazione nella quale si sarebbe dovuto applicare **il procedimento notificatorio di cui all'art. 140 del codice di rito, che postula l'impossibilità di consegnare l'atto in quel luogo per mere difficoltà di ordine materiale**, quali la precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone abilitate dall'art. 139 cod. proc. civ. a ricevere tale atto.

Diversamente, la irreperibilità non temporanea, quale quella accertata nella specie, rientra nella previsione dell'art. 143 cod. proc. civ., per la cui applicabilità, infatti, non è sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l'atto deve essere consegnato, ma è necessaria la irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l'esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza.

Pertanto i giudici hanno rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.